AGGIORNAMENTI AL R. DECRETO-LEGGE 6 FEBBRAIO 1927-V, N. 68, RELATIVO ALLE ATTRIBUZIONI DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Art. 1

L'art. 1 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927-V, n. 68, che istituisce la carica di Capo di Stato Maggiore generale e ne determina le attribuzioni, convertito in legge con la legge 24 dicembre 1928-VII, n. 3088, e' sostituito dal seguente:

«La carica di Capo di Stato Maggiore generale e' istituita allo scopo di assicurare il coordinamento nell'organizzazione militare dello Stato e delle terre italiane d'oltremare.

Il Capo di Stato Maggiore generale e' scelto tra i Marescialli d'Italia, i Grandi Ammiragli e i Marescialli dell'Aria o fra i Generali d'armata (o Generali comandanti designati d'armata), gli Ammiragli d'armata (o Ammiragli di squadra designati d'armata), Generali d'armata aerea (o Generali di squadra designati d'armata aerea), i Generali di corpo d'armata, gli Ammiragli di squadra ed i Generali di squadra aerea, ed e' nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri.

«Egli e' il consulente tecnico del Capo del Governo per quanto concerne la coordinazione della sistemazione difensiva dello Stato e delle terre italiane d'oltremare, nonche' dei progetti per eventuali operazioni di guerra».

Versione in vigore dal 8 settembre 1939, non più in vigore dal 24 luglio 1941 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aggiornamenti al R. decreto-legge 6 febbraio 1927-V, n. 68, relativo alle attribuzioni del Capo di Stato Maggiore generale
Estremi	Legge 13 luglio 1939, n. 1178
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aggiornamenti-al-r-decreto-legge-6-febbraio-1927-v-n-68-relativo-alle/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it